presidente, del giudice per le tutele del tribunale che ha sede nel capoluogo della provincia e che ha giurisdizione sul medesimo, del medico provinciale, del provveditore agli studî e di tre membri designati dalla Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica di cui nella legge 18 luglio 1904, n. 390 ».

Ma l'onorevole Veroni non è presente; s'intende che lo abbia ritirato.

Do lettura dell'emendamento concordato tra Ministero e Commissione:

« *Aggiungere in fine al 2° comma*: di un delegato per ciascuno degli Istituti nazionali di cui all'articolo 10, che abbia nella provincia un ente da esso dipendente e di un delegato nominato da tutte le istituzioni pubbliche che hanno per iscopo la protezione e l'assistenza dell'infanzia abbandonata ».

Segue l'emendamento degli onorevoli Casalini e Albertelli:

« *Aggiungere in fine al comma secondo*: Il Comitato è composto dal prefetto o da un suo delegato ».

PEANO, *relatore*. Ma è superfluo questo emendamento, perchè è implicito che il prefetto possa delegare le sue funzioni.

PRESIDENTE. Allora andiamo avanti!

Segue l'emendamento dell'onorevole Frugoni:

« *Sopprimere l'ultimo periodo del terzo comma e cioè le parole:* Esso sarà inoltre esente da qualsiasi tributo fondiario erariale, provinciale e comunale ».

L'onorevole Frugoni ha facoltà di svolgerlo.

FRUGONI. Il sistema tributario italiano ha considerato sempre e considera l'imposta fondiaria come imposta reale, che colpisce il predio senza riguardo alla persona cui ne spetti la proprietà o il godimento e passa col predio a carico del nuovo possessore del medesimo chiunque esso sia.

A questo principio informatore del nostro sistema tributario recano grave ferita l'articolo 7 dell'attuale disegno di legge sugli orfani della guerra e il conforme articolo 11 dell'altro disegno sugli invalidi della guerra in quanto dichiarano esenti da qualsiasi tributo fondiario erariale provinciale e comunale il Comitato provinciale per l'assistenza degli orfani, l'Opera nazionale per l'assistenza degli invalidi e le istituzioni con essa collegate.

Ora il lieve vantaggio che può derivare a detti enti da tale disposizione, può facilmente essere ai medesimi in altro modo compensato, senza offendere incidentalmente e di straforo un canone fondamentale del nostro sistema tributario che dovrà essere argomento di larga esauriente discussione quando verrà portato alla Camera quel nuovo assetto che va rendendosi sempre più urgente di fronte alla necessità di aumentare le entrate in corrispondenza all'aumentato ritmo delle spese. Da ciò la proposta cancellazione del suaccennato inciso.

Nè si invochi come precedente la legge 1° aprile 1915, n. 462, perchè per essa la esenzione dell'Opera nazionale Emanuele Filiberto di Savoia venne sanzionata solo nei riguardi dell'imposta di ricchezza mobile, della tassa di manomorta e delle tasse per atti giudiziali e stragiudiziali a cui riguardo non sussiste il carattere reale dell'imposta fondiaria.

Contrasta invece con siffatto carattere il disposto degli articoli 1 e 2 dell'allegato *F* del decreto luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, per i quali l'aliquota dell'imposta sui fondi rustici viene progressivamente aumentata dall'8.80 al 14 per cento secondo l'ivi indicato aumento delle quote della imposta dal singolo contribuente dovute nel distretto dell'agenzia delle imposte. Senonchè, a parte che qui si tratta di misura della imposta, anzichè di esenzione dalla medesima, è da avvertire che quel provvedimento tributario ha espresso carattere di eccezionalità e ne è limitata la durata al periodo della guerra.

L'esenzione dell'imposta fondiaria e della corrispondente sovraimposta provinciale e comunale, che si propone ora a favore degli istituti di assistenza per gli orfani e gli invalidi della guerra, è a prevedere e temere che sarà fatalmente richiesta poi anche a favore di altri consimili istituti di beneficenza e di altre cause di utile sociale – e siffatto estendersi dell'esenzione perpetua del tributo fondiario verrebbe a turbare anche l'assetto finanziario degli enti locali, già così deficiente di fronte agli oneri che li gravano, e concorrerebbe indirettamente, col trattamento di favore alla proprietà fondiaria in godimento dei suaccennati istituti, a ricostituire quella manomorta che è merito della rivoluzione francese e delle